



Comune di Pettenasco

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.66

OGGETTO:

**APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E
RELATIVE PERCENTUALI DI COPERTURA PER L'ANNO 2026**

L'anno duemilaventicinque addì trentuno del mese di ottobre alle ore quattordici e minuti zero presso modalità mista, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Romagnoli Mauro - Sindaco	Sì (da remoto)
2. Morea Annunziata - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. Vaccaro Matteo - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Presiede il Sig. Mauro Romagnoli, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dott. MANINI Andrea, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Settore Amministrativo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Pettenasco, 21/10/2025

Il Responsabile del Settore

Dott. Andrea ManiniD Dott.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Settore Entrate, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Pettenasco, 21/10/2025

Il Responsabile del Settore

Rag. Annalisa Novelli

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n.267/2000 il Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze

Pettenasco, 21/10/2025

Il Responsabile del Settore

Rag. Annalisa Novelli

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco

PREMESSO che ai sensi dell'art. 3 D.L. 786/81 convertito in legge 51/82, gli Enti erogatori di servizi sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato;

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito in legge n. 131/1983, il quale stabilì l'obbligo per le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane, di definire – non oltre la data della deliberazione di bilancio – la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

VISTO che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del d.lgs. 267/2000, al bilancio di previsione occorre allegare *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

PRECISATO che, nei *“servizi pubblici a domanda individuale”* rientrano le attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite dalla normativa nazionale o regionale;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Aut., n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 7 ottobre 2019 che ha precisato che la doverosità per legge dell'erogazione del servizio di trasporto scolastico osta alla sua qualificazione come servizio pubblico a domanda individuale, per cui in merito a tale servizio si procede con separato procedimento di approvazione delle modalità di contribuzione degli utenti e copertura finanziaria del servizio;

VISTO il DM 31/12/1983 (pubblicato in G.U. n. 16 del 17/01/1984) che individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici da annoverare tra i servizi a domanda individuale;

RICORDATO che, a norma del citato art. 6 del D.L. 55/1983, nonché dell'art. 3 del D.L. 786/1981, restano esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale e, quindi, dall'obbligo della contribuzione dell'utenza, tutti i servizi che per legge statale o regionale sono gratuiti, quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

CONSIDERATO che l'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 2026 includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti e per acquisto di beni e servizi;

DATO ATTO che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dalla tabella allegata al rendiconto della gestione per l'esercizio 2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30/04/2024, redatta secondo i parametri stabiliti con decreto F.L. 28/12/2018 e che pertanto l'Ente medesimo non ha l'obbligo di conseguire il livello minimo di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, così come stabilito dal combinato disposto dell'articolo 243-bis e 251 del TUEL;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 15.10.2024, con la quale venivano approvate le seguenti tariffe attualmente in vigore

-mensa scolastica
-lampade votive;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000 n.388, che indica la scadenza per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi nel medesimo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione relativo al corrispondente esercizio finanziario;

VISTO l'art. 151, comma 1, del TUEL 267/00, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

ACQUISITO

- il parere di regolarità tecnica espresso, dai responsabili del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio economico e finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

- Lo Statuto del Comune;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 33/2013

A seguito di votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
3	0	3	3	0

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2025 le tariffe dei servizi a domanda individuale come di seguito riportate:

- mensa scolastica scuola infanzia costo del pasto € 3,00 iva compresa
- mensa scolastica scuola primaria costo del pasto € 3,50 iva compresa
- lampada votiva € 22,00 iva compresa.

2. con le relative percentuali di copertura del servizio, di cui all'allegato A della presente deliberazione.

3. Di trasmettere ai capigruppo consiliari i riferimenti del seguente provvedimento in seguito alla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Romagnoli Mauro

Il Segretario Comunale
Dott. MANINI Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 561 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/11/2025 al 19/11/2025 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pettenasco, lì 04/11/2025

Il Segretario Comunale
Dott. MANINI Andrea

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Pettenasco, lì 04/11/2025

Il Segretario Comunale
Dott. MANINI Andrea